

## REGOLAMENTO STUDENTI PART-TIME

**Art.1** Lo studente part-time è uno studente che si iscrive ad un corso di laurea triennale o biennale con la possibilità di conseguire il titolo di studio in un tempo pari al doppio della durata normale dei corsi di studio e precisamente:

- per i corsi triennali, fino ad un massimo di 6 anni in caso di iscrizione al primo anno, fino ad un massimo di 4 anni in caso di iscrizione al secondo anno, fino ad un massimo di 2 anni in caso di iscrizione al terzo anno;
- per i corsi biennali fino ad un massimo di 4 anni in caso di iscrizione al primo anno, fino ad un massimo di 2 anni in caso di iscrizione al secondo anno.

**Art.2** La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione. La scelta vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile proseguire il proprio corso di studi in regime parziale o a tempo pieno, salvo la limitazione prevista all'art.5 del presente regolamento.

**Art.3** L'iscrizione part-time è obbligatoria per quegli studenti che frequentino contemporaneamente altro corso di laurea a tempo pieno.

**Art.4** L'iscrizione part-time non è consentita agli studenti fuori corso né agli studenti che abbiano già conseguito un titolo accademico e si iscrivano ad un corso di laurea di pari livello. Qualora lo studente non completi il corso di studi entro gli anni previsti dal regime a tempo parziale dovrà iscriversi come fuori corso.

**Art.5** Il passaggio da regime a tempo pieno a regime a tempo parziale, o viceversa, è consentito una sola volta nell'arco del corso di studi.

**Art.6** L'iscrizione part-time prevede che lo studente non possa sostenere più di 30 CFA per anno accademico, con una soglia di tolleranza di 5 CFA. I crediti di Prassi esecutiva devono essere ripartiti uniformemente negli anni di corso.

**Art.7** Agli studenti part-time è riservato un regime contributivo agevolato che prevede una riduzione del 50% della quota di iscrizione.

**Art.8** Gli studenti part-time non usufruiscono delle riduzioni delle tasse per merito scolastico ma possono accedere alle altre agevolazioni previste per la generalità degli studenti (borse di studio, collaborazioni, servizi).

Cesena, 01 novembre 2015

IL DIRETTORE

F.to Prof. Paolo Chiavacci